



----- **Allegato "C" al n. 32.706 di Raccolta** -----

----- **STATUTO** -----

----- **Art. 1** -----

----- **Costituzione** -----

E' corrente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di volontariato denominata **"VIVERE - Coordinamento nazionale associazioni per la neonatologia ETS"**.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha il seguente emblema grafico: "la mano di un adulto che avvolge un bambino appena nato".

L'Associazione ha sede in Albignasego (PD), via Verga n. 1, presso l'Associazione Pulcino Odv nel Centro commerciale Ipercity, ed opera sull'intero territorio nazionale.

----- **Art. 2** -----

----- **Disciplina** -----

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo "Statuto") ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore, del codice civile e delle altre normative nazionali e regionali che regolano i diversi settori di attività.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

----- **Art. 3** -----

----- **Finalità e attività** -----

L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, non ha scopo di lucro e si prefigge, in via esclusiva o principale, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine l'Associazione svolge le seguenti attività:

- favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le associazioni che operano nel settore dell'assistenza perinatale e neonatale a livello nazionale ed internazionale, favorendo la costituzione di nuove associazioni;

- promuovere iniziative specifiche a sostegno delle gravidanze a rischio, delle famiglie dei neonati a rischio e durante il percorso di crescita del bambino;

- promuovere iniziative per la tutela dei genitori di bambini nati pretermine o a termine con o senza patologie;

- promuovere le iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza delle donne in gravidanza e ai neonati;

- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale anche in collaborazione con i centri universitari per le attività svolte dall'associazione a favore di tutti i neonati in particolare i nati pretermine e/o a termine con o senza patologie nel campo della medicina perinatale e

neonatale nazionale ed internazionale attraverso strumenti, iniziative e pubblicazioni di periodici . -----

Le attività sopra descritte sono pertanto tutte riconducibili nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con particolare riferimento alle lettere c) e i). -----

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle suddette, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge. Alla definizione delle attività diverse provvede il Consiglio Direttivo Nazionale. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

L'Associazione non distribuisce, neppure indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 4

Soci

Possono aderire all'Associazione le singole associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite e i coordinamenti regionali e nazionali, iscritti o no ai registri di volontariato. -----

Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda scritta, indicando denominazione, sede, legale rappresentante, allegando copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto. -----

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 10 del presente Statuto, (di seguito indicato il "Consiglio Direttivo Nazionale" e/o C.D.N.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 5. -----

L'ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli "Associato/i") sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli Associati"), dove verrà indicato altresì il rispettivo Rappresentante Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 7 del presente Statuto, con i relativi recapiti di riferimento. -----

L'associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto in assemblea. --

Gli associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -----
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----
- frequentare i locali dell'associazione; -----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; -----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; --
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associative con le modalità stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; -----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. -----

----- **Art. 5** -----

----- **Quota associativa** -----

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea. -----

La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intransmissibile. -----

----- **Art. 6** -----

----- **Recesso ed Esclusione** -----

Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta dell'Associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso. -----

La esclusione può avvenire per: -----

- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa; -----
- inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto; -----
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'associazione -----

I provvedimenti di esclusione sono proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale all'approvazione dell'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata R.R. all'Associato escluso. -----

Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata. -----

Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso. -----

----- **Art. 7** -----

----- **Rappresentanti Nazionali** -----

I rappresentanti degli Associati saranno nominati dalla rispettiva associazione di appartenenza e verranno indicati così come i relativi recapiti di riferimento al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati, in conformità a quanto riportato nel precedente art. 4 del presente Statuto (di seguito indicati i "Rappresentanti Nazionali e/o Rappresentanti"). -----

Resta inteso altresì che nell'impossibilità di partecipazione del Rappresentante Nazionale, quest'ultimo potrà delegare i poteri di rappresentanza, con comunicazione scritta, ad un membro degli Associati o di altro membro appartenente a qualsiasi altro organo sociale di cui al successivo art. 8, tenendo tuttavia presente che il delegato non potrà

rappresentare più di due Rappresentanti.

I Rappresentanti devono avere la maggiore età.

Le prestazioni dei Rappresentanti sono a titolo gratuito.

Art. 8

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:-

- l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali;

- il Consiglio Direttivo Nazionale;

- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;

- l'Organo di controllo nei casi espressamente previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o, in assenza di questi, qualora l'Associazione ritenga opportuno costituirlo.

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo anche occasionale, tenuto a cura del Segretario;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9

Assemblea dei Rappresentanti

Competenze. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti Nazionali dei vari Associati in regola con il versamento della quota associativa (qui di seguito indicata la "Assemblea").

Compete all'Assemblea:

a) in sede ordinaria:

- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- discutere e approvare il bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo;

- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

b) in sede straordinaria:

- discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente;

- l'approvazione di eventuali regolamenti;

- deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con le formalità statutarie previste.

Funzionamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dall'Organo di controllo o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati. -----

In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta. -----

In via ordinaria la convocazione - contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre le quarantotto ore dalla prima convocazione - deve essere inviata ai Rappresentanti Nazionali almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, con comunicazione scritta. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. -----

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. -----

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale. -----

Funge da segretario il Segretario dell'Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale designato dal Presidente. ---

E' ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato può essere portatore di due sole deleghe, secondo quanto previsto al precedente art. 7. -----

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; si procederà per appello nominale o con scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei Rappresentanti Nazionali presenti e quando le decisioni riguardano persone fisiche appartenenti agli Associati e/o gli organi dell'Associazione. -----

L'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. -----

In sede straordinaria, ed in particolare per modificare il presente Statuto, si richiede in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Rappresentanti Nazionali e la metà più uno in seconda convocazione. Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Hanno diritto di voto esclusivamente i Rappresentanti Nazionali degli Associati in regola con il versamento della quota associativa. -----

Qualsiasi membro di un'organizzazione associato potrà partecipare all'assemblea con possibilità d'intervento ma senza diritto di voto. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) dei Rappresentanti Nazionali degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. -----

----- Art. 10 -----

----- Consiglio Direttivo Nazionale -----

Composizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. -----

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale saranno eletti tra i genitori di bambini nati pre-termine e/o a termine con patologie e/o tra gli altri soggetti che non siano personale medico ed infermieristico in servizio presso le Patologie Neonatali. Tutti i Rappresentanti Nazionali degli associati di cui al precedente art. 7) sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso, con potere consultivo, un rappresentante designato dal Comitato Scientifico, così meglio specificato nel successivo art. 13 (di seguito indicato il "Rappresentante del Comitato Scientifico"). -----

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore. -----

Competenze. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. -----

In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale compete: -----

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione; -----
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie; -----
- determinare l'entità delle quote sociali annuali; -----
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- deliberare sull'ammissione degli Associati; -----
- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno; -----
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto; -----
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la relazione economica, all'Assemblea; -----
- predisporre il bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre all'Assemblea; -----
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale; -----
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente; -----
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione; --
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori; -----
- nominare i componenti del Comitato Scientifico. -----

Funzionamento Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce per deliberare in

ordine al bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. -----

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente. -----

La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. -----

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. -----

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. -----

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti. -----

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a partecipare, con parere consultivo, oltre al Rappresentante del Comitato Scientifico, qualsiasi altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate. -----

Art. 11

Presidente e altri incarichi sociali

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente sono: -----

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; -----

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali degli associati e del Consiglio Direttivo Nazionale; -----

- sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio dell'Associazione; -----

- firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio; -----

- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente. -----

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione. -----

Il Segretario, in particolare: -----

- provvede al disbrigo della corrispondenza; -----

- redige i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni

del Consiglio Direttivo Nazionale; -----

- tiene il Registro dei volontari. -----

Il Tesoriere, in particolare: -----

- compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione; --

- propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. -----

Art. 12

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 13

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è presieduto da un proprio presidente, nominato dai membri del Comitato Scientifico stesso. I membri del Comitato Scientifico nomineranno altresì il Rappresentante del Comitato Scientifico che presiederà alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo Nazionale. -----

Fermo quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi momento, si potrà avvalere di qualsiasi membro del Comitato Scientifico, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alla particolare materia e/o problematica da trattare. -----

Art. 14

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche assunte in seno all'associazione sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi incluso il Presidente, saranno assicurati, a spese dell'associazione, contro eventuali danni conseguenti al

proprio operato nell'ambito dell'Associazione, con massimale più elevato per l'attività svolta dal Presidente. -----

Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i limiti e le modalità consentite dalla legge. -----

E' possibile il rimborso delle spese al socio che agisce per conto dell'associazione solo per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite tramite apposito regolamento approvato dall'Assemblea. -----

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Art. 15

Bilancio - Patrimonio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e con l'ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno. -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti voci: -----

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; -----
- lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio; -----
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità; -----
- eccedenze di bilancio. -----

Le entrate destinate alla gestione ordinaria sono costituite da: -----

- quote associative degli Associati; -----
- erogazioni liberali di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati; -----
- contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo; -----
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta entro i limiti e con le modalità che la legge prevede per gli enti del terzo settore. -----

L'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117 del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto dalle disposizioni del citato Decreto. Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento. -----

Art. 16

Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore. -----

E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto. -----

----- **Art. 17** -----

----- **Scioglimento** -----

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. -----

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **Art. 18** -----

----- **Norme transitorie e di rinvio** -----

----- **Disposizioni transitorie** -----

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo Settore", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

A decorrere dal conseguimento della personalità giuridica, le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamare le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal Codice del terzo settore. -----

Firmato: Martina BRUSCAGNIN -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----